SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1990, n. 77.

Modificazioni agli articoli 242 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di termini per la definizione dei procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 242 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Visto il conforme parere reso in data 3 aprile 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è così modificato:

a) al comma 2, sono soppresse le parole «di sei mesi ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera *a)* del codice,»;

b) al comma 3, le parole «dei termini di sei o dodici mesi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «del termine di dodici mesi previsto»;

c) al comma 4, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Art. 2.

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole «dei termini di sei o dodici mesi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «del termine di dodici mesi previsto».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 242 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 242 (*Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti*). — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza *del termine di dodici mesi previsto* dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di *dodici mesi* previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 271/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 244, comma 1. — Le disposizioni dell'art. 243, comma 2, si osservano anche quando, dopo la scadenza *del termine di dodici mesi previsto* dall'art. 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'art. 242, commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:

a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'art. 181, commi 1 e 2 del codice;

c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa».

90G0116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 6 aprile 1990.

Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento di fondi da destinare per le successive ripartizioni.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto le opere e gli interventi da ammettere ai contributi tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989;

Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 marzo 1990, n. 51, recante: «Disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122»;

Ravvisata l'esigenza di consentire l'avvio dei programmi per i comuni interessati, senza alcun pregiudizio, peraltro, per i programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della richiamata disposizione legislativa quantificando le quote ipotizzabili di assegnazione provvisoria dei contributi ai singoli comuni interessati, alla cui stregua sarà più agevole procedere ad una migliore e più motivata approvazione degli interventi prioritari secondo le indicazioni della legge e in accordo con i responsabili regionali e comunali della formulazione dei programmi;

Ritenuto, pertanto, di dover operare la ripartizione parziale dei fondi disponibili con contestuale accantonamento di fondi da destinare successivamente in sede di definitivo assestamento dell'assegnazione delle provvidenze così da definire un quadro di riferimento globale relativamente ai programmi che la legge intende finanziare;

Ritenuto di dover determinare tale quadro di riferimento utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai fini della domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T. relative ai comuni interessati dal presente decreto:

autovetture circolanti e variazioni relative nel quinquennio precedente;

combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nel comune capoluogo con la variazione della popolazione residente nei comuni della provincia (mobilità e pendolarismo conseguenti alla migrazione dal comune capoluogo);

combinazione delle autovetture circolanti con la densità territoriale del comune capoluogo (congestione autovetture);

combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nelle province (espressione potenziale di domanda di mobilità verso il comune capoluogo) e la densità territoriale della popolazione già insediata nel comune (cumulo di mobilità - congestione),

operandone, quindi, la media e, successivamente, equilibrandoli nel rapporto del 60 e 40 per cento rispettivamente per le aree del centro-nord e del sud;

Visto l'art. 7, comma 3, della legge n. 122 del 1989, circa il volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989, 1990 e 1991 pari a complessive lire 2.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Il volume complessivo di mutui di lire 2.000 miliardi per gli anni 1989, 1990 e 1991 è destinato per la quota del 25 per cento, pari a lire cinquecentomiliardi, all'accantonamento per le successive ripartizioni.

Art. 2.

La restante parte del 75 per cento del suddetto volume complessivo, pari a lire mille e cinquecento miliardi è così suddivisa:

Comuni	Miliardi di lire
Torino	138
Milano	247,5
Venezia	40,5
Trieste	21
Genova	67,5
Bologna	58,5
Firenze	69
Roma	258
Napoli	211,5
Bari	87
Reggio Calabria	34,5
Catania	72
Messina	46,5
Palermo	97,5
Cagliari	51

Art. 3.

Con successivo decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, prevista dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha sostituito la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno determinati le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2, dell'art. 7, della citata legge n. 122 del 1989, previa conferenza con i sindaci dei comuni interessati ed i presidenti delle regioni da tenersi entro quaranta giorni dalla data del presente decreto.

Roma, 6 aprile 1990

Il Ministro: CONTE

90A1767

DECRETO 6 aprile 1990.

Ripartizione parziale per regioni dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122, con contestuale accantonamento di fondi da destinare per le successive ripartizioni.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni tenuti alla realizzazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989;

Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 marzo 1990, n. 51, recante: «Disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini della ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122»;

Ravvisata l'esigenza di consentire l'avvio dei programmi per i comuni interessati, senza alcun pregiudizio, peraltro, per i programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della richiamata disposizione legislativa, quantificando a livello nazionale le quote ipotizzabili di assegnazione provvisoria dei contributi, alla cui stregua sarà più agevole procedere ad una migliore e più motivata approvazione degli interventi prioritari secondo le indicazioni della legge e in accordo con i responsabili regionali e comunali della formulazione dei programmi;

Ritenuto, pertanto, di dover operare la ripartizione parziale per regioni dei fondi disponibili con contestuale accantonamento di fondi da destinare successivamente in sede di definitivo assestamento dell'assegnazione delle provvidenze così da definire un quadro di riferimento globale relativamente ai programmi che la legge intende finanziare;

Ritenuto di dover determinare tale quadro di riferimento utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai fini della domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T relative alle regioni interessate dal presente decreto:

autovetture circolanti e variazioni relative nel quinquennio precedente;

combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nella regione con le variazioni relative nel quinquennio precedente,

operandone, quindi, la media e, successivamente, equilibrandoli nel rapporto del 60 e 40 per cento rispettivamente per le aree del centro-nord e del sud;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge n. 122 del 1989, circa il volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989 e 1990 pari a complessive lire 1.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Il volume complessivo di mutui di lire 1.500 miliardi per gli anni 1989 e 1990 è destinato per la quota del 25 per cento, pari a lire trecentosettantacinque miliardi, all'accantonamento per le successive ripartizioni.

Art. 2.

La restante parte del 75 per cento del suddetto volume complessivo, pari a lire mille e centoventicinque miliardi è così suddivisa:

Regioni e province autonome	Miliardi di lire
Piemonte	63
Valle d'Aosta	5,6
Lombardia	149,6
Veneto	104,6
Friuli-Venezia Giulia	28,1
Liguria	23,6
Emilia-Romagna	93,4
Toscana	74,2
Umbria	25,9
Marche	43.9
Lazio	38,3
Abruzzo	49,5
Molise	12.4
Campania	92,3
Puglia	84.4
Basilicata	54
Calabria	50.5
Sicilia	75.4
Sardegna	31.5
Provincia autonoma di Trento	11.66
Provincia autonoma di Bolzano	13.14

Art. 3.

Con successivo decreto di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, prevista dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha sostituito la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno determinati le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 1, dell'art. 4, della citata legge n. 122 del 1989, previa conferenza con i presidenti delle regioni da tenersi entro quaranta giorni dalla data del presente decreto.

Roma, 6 aprile 1990

Il Ministro: CONTE

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 20 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Für den obigen Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 20 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Artikel 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A1768

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 marzo 1990.

Integrazione e modificazione alla suddivisione del territorio della regione Puglia in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1986 concernente la nuova ripartizione del territorio della regione Puglia in distretti scolastici;

Esaminata la delibera n. 1681 del 2 marzo 1987 della giunta regionale della Puglia, avente per oggetto: «Richieste di modifica e rettifica al decreto ministeriale 14 febbraio 1986: Nuova suddivisione del territorio della regione Puglia in distretti scolastici»;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Puglia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopra citata:

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 1986, serie generale, è modificato nel seguente modo:

1) il comune di Aradeo è trasferito dal distretto scolastico n. 41, con sede a Nardò, al distretto scolastico n. 42, con sede a Galatina;

2) nel distretto n. 9 con sede a Bari, dov'è scritto «Palese Macchia» leggasi: «Palese Macchie» e dov'è scritto «S. Pietro» leggasi: «S. Spirito».

Roma, 13 marzo 1990

Il Ministro: MATTARELLA

90A1769

DECRETO 21 marzo 1990.

Ulteriori integrazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente: «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata».

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni e modificazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988), 22 agosto 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1988), 18 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1989), 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1990), concernenti «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata»;

Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 28, con la quale è stata dichiarata l'equipollenza con la laurea in economia e commercio delle lauree in «economia marittima e dei trasporti», «commercio internazionale e mercati valutari» e «scienze economico-marittime»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, relativo all'istituzione dei corsi di laurea per interpreti e traduttori;

Esaminati i piani di studio dei corsi di laurea di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 102;

Esaminati i piani di studio del diploma rilasciato dall'istituto superiore per le industrie artistiche nonché dei diplomi di chitarra, di didattica della musica, di musica sacra e di nuova didattica della composizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, con il quale è stato approvato il testo unificato relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983);

Considerata l'esigenza di apportare modifiche ai titoli di ammissione alle classi di concorso riguardanti le scuole della provincia di Bolzano e ai relativi piani di studio;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare ulteriori rettifiche e integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 3 settembre 1982 e sue integrazioni;

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Considerato che non si ritiene di accogliere il parere del C.N.P.I. per ciò che concerne le classi di concorso XXXVII e XXXVIII (Educazione musicale), in quanto la dizione «speciale e permanenti» che si intende far seguire ai corsi musicali, che vengono a costituire titolo di accesso alle predette due classi XXXVII e XXXVIII, riferita ai corsi relativi a «strumenti a percussione» e a «sassofono», serve a circoscrivere l'accesso a titoli conseguiti in corsi musicali speciali ben individuati nei contenuti e nella durata degli studi, senza estenderlo a molteplici, autonome e differenziate realtà esistenti nel campo delle istituzioni musicali;

Considerato, del pari, che non si ritiene di accogliere la proposta del C.N.P.I., nella parte nella quale intenderebbe conferire validità ai fini dell'accesso sempre alle predette classi XXXVII e XXXVIII all'«attestato finale conseguito a conclusione di corsi speciali previsti dall'art. 44 della legge n. 270/82», in quanto i corsi finalizzati al conseguimento del predetto attestato furono previsti dal legislatore al solo fine di far conseguire un titolo di studio ad un limitato e ben individuato contingente di docenti precari, che avrebbero dovuto utilizzarlo solo in sede di prima applicazione delle norme e non a regime;

Considerato che non si ritiene di accogliere la proposta del C.N.P.I., per ciò che concerne la validità del titolo di laurea per «Interpreti» limitatamente all'accesso alla classe LXII e non anche alla classe LX, perché tale limitazione è priva di qualsiasi motivazione e perché si tratta di titolo che, riconosciuto valido per l'accesso ad una classe di concorso di scuola secondaria di secondo grado (classe LXII - lingue e civiltà straniere), nella quale i programmi di insegnamento includono anche lo studio delle civiltà e delle letterature, tanto più appare idoneo all'insegnamento della sola lingua straniera nelle scuole medie;

Decreta:

La tabella *A* annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982 e successive integrazioni in relazione alle sottoelencate classi di concorso è così modificata:

Cl. XXX - Disegno e modellazione odontotecnica,
Cl. XXXII - Disegno e storia dell'arte,
Cl. XXXIV - Educazione artistica;

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, per le classi di concorso sopra elencate, dopo «diploma di accademia di belle arti» è aggiunto: «o di istituto superiore per le industrie artistiche».

Cl. XXXVII - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
Cl. XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media.

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, per le classi di concorso di cui sopra, al primo capoverso dopo «strumenti a fiato», aggiungasi: «chitarra; didattica della musica; musica sacra; nuova didattica della composizione».

Al secondo capoverso il «diploma superiore di canto» è rettificato in «diploma di canto».

Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto: «Attestati finali di corsi musicali speciali permanenti (strumenti a percussione; sassofono) di durata complessiva non inferiore a sette anni svolti presso i conservatori di musica e gli istituti pareggiati».

Cl. LX - Lingua straniera,
Cl. LXII - Lingue e civiltà straniere;

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, per le classi sopraelencate dopo «filologia e storia dell'Europa orientale;» è aggiunto «traduttori; interpreti.» ed inoltre dopo la nota (3) la seguente nota (4): «Le lauree per traduttori e interpreti sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera».

Cl. LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca.

Nella colonna 1 il testo dell'«Avvertenza» è così sostituito:

«A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano o ladino in possesso dei prescritti requisiti e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua tedesca nei modi previsti dalle vigenti disposizioni».

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo «pedagogia», sono aggiunte le lauree in «storia; musicologia; conservazione dei beni culturali;». Il testo della nota 3) è sostituito dal seguente: «Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana ed un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca. Alle lauree previste in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII».

Cl. LIX - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca.

Nella colonna 1 il testo dell'«Avvertenza» è così sostituito:

«A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano o ladino in possesso dei prescritti requisiti e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua tedesca nei modi previsti dalle vigenti disposizioni».

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo «pedagogia» sono aggiunte le lauree in «storia; musicologia; conservazione dei beni culturali;». Il testo della nota (2) è sostituito dal seguente:

«Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana ed un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.

Alle lauree in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII».

Cl. LXVIII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo «pedagogia», sono aggiunte le lauree in «storia; musicologia; conservazione dei beni culturali;».

La nota (2) è così modificata:

«Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia. Alle lauree in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII».

Cl. LXXI - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Nella colonna 2, la nota (3) è così modificata:

«Dette lauree sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.».

Cl. LXXIV - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, alla laurea in lettere è depennato «(indirizzo classico)». La nota (1) è così modificata: «Detta laurea è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.».

Cl. CXI - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Nella colonna 1, il testo dell'«Avvertenza» è così modificato: «A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino in possesso dei prescritti requisti e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua italiana o della lingua italiana e ladina nei modi previsti dalle vigenti disposizioni».

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo «pedagogia», sono aggiunte le lauree in «storia; musicologia; conservazione dei beni culturali;». La nota (1) è così modificata: «Dette lauree sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana. Alle lauree in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.».

Cl. CXII - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Nella colonna 1, il testo dell'«Avvertenza» è così modificato: «A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino in possesso dei prescritti requisiti e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua italiana o della lingua italiana e ladina nei modi previsti dalle vigenti disposizioni»;

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo «pedagogia;» sono aggiunte le lauree in «storia; musicologia; conservazione dei beni culturali;». La nota (1) è così modificata: «Dette lauree sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana. Alle lauree in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.».

Cl. CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli dopo «pedagogia;» sono aggiunte le lauree in «storia; musicologia; conservazione dei beni culturali;».

La nota (2) è così modificata:

«Dette lauree sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.

Alle lauree in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.».

Cl. XXII - Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina;

Cl. LXXXIX - Stenografia;

Cl. XC - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena;

Cl. XCI - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca nelle località ladine;

Cl. CXVII - Stenografia e dattilografia;

Cl. CXVIII - Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena;

Cl. CXIX - Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine:

Nella colonna 2, per le classi di concorso sopra citate, l'elencazione dei diplomi è sostituita con «Qualsiasi diploma di maturità di istruzione secondaria di secondo grado».

Cl. XXIII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali;

Cl. XXV - Discipline giuridiche ed economiche;

Cl. LIII - Informatica gestionale;

Cl. LXIV - Matematica applicata;

Cl. XCVII - Tecniche turistiche e alberghiere:

Nella colonna 2, ai titoli di ammissione, per le classi sopraelencate sono aggiunte le lauree in «economia marittima e dei trasporti»; «commercio internazionale e mercati valutari»; «scienze economico-marittime».

Roma, 21 marzo 1990

Il Ministro: MATTARELLA

90A1770

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Firenze. (Ordinanza n. 1893/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi a tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad eccelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la nota reg. uff. n. 984/1139 del 30 dicembre 1989 del comune di Firenze con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 3.909.579.959 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità nelle aree poste tra S. Miniato al Monte e Lungarno Benvenuto Cellini nel comune di Firenze;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 dicembre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Firenze di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica incolumità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Firenze può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme asseggate.

Art. 4.

Il comune di Firenze oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1771

ORDINANZA 5 aprile 1990.

Interventi diretti ad elimiñare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pietracamela in provincia di Teramo. (Ordinanza n. 1894/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad eccelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 458 del 19 febbraio 1990 del comune di Pietracamela con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 9.009.399.575, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità nell'abitato del comune di Pietracamela;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 22 febbraio 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Pietracamela di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 800.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Pietracamela può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Pietracamela, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1772

ORDINANZA 5 aprile 1990.

Revoca dell'ordinanza n. 1742/FPC del 16 giugno 1989 concernente la costruzione di un campo per le prove operative delle unità cinofile a Castelnuovo di Porto. (Ordinanza n. 1896/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984;

Visto il decreto del 25 marzo 1986 n. 1/053/13 EMER;

Vista l'ordinanza n. 547/FPC/ZA del 24 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, con cui è stato costituito il comitato di esperti per l'individuazione, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalità d'impiego delle unità cinofile di soccorso da utilizzarsi per interventi di protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 984/FPC/ZA del 18 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1987, con la quale il capo ufficio servizi tecnici e vigilanza è stato incaricato di provvedere alla progettazione e alla predisposizione dell'area riservata all'espletamento delle prove operative;

Vista l'ordinanza n. 1357/FPC del 9 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1988, nella quale all'art. 2 veniva disposta, a cura del servizio opere pubbliche di emergenza, la realizzazione delle opere;

Vista l'ordinanza n. 1742/FPC del 16 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1989, con la quale veniva affidata alla Sogencos S.p.a. la realizzazione del campo per le prove operative delle unità cinofile in Castelnuovo di Porto;

Ritenuto doversi procedere a licitazione privata per l'affidamento dei sopraindicati lavori in considerazione della insussistenza di motivi di particolare urgenza tali da giustificare, atteso il lungo periodo intercorso dalla emanazione delle ordinanze sopracitate, preordinate alla realizzazione dell'opera in argomento, il ricorso alla trattativa privata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ordinanza n. 1742/FPC del 16 giugno 1989, con la quale veniva disposto l'affidamento della realizzazione di un campo per le prove operative delle unità cinofile in Castelnuovo di Porto alla società Songecos S.p.a. è revocata.

Art. 2.

La realizzazione delle opere di cui all'art. 1 avrà luogo previa aggiudicazione a seguito di licitazione privata con prezzo base palese.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1773

ORDINANZA 5 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Osimo in provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1897/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Viste le ordinanze n. 1475/FPC del 3 giugno 1988 e n. 1692/FPC del 12 aprile 1989, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988 e n. 92 del 20 aprile 1989, con le quali sono stati concessi finanziamenti per un totale di L. 4.900.000.000 diretti ad eliminare l'incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità nell'ambito del comune di Osimo;

Vista la nota n. 1054 datata 13 gennaio 1990 del comune di Osimo con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.895.000.000 per il completamento dei lavori in atto;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento, teso al completamento delle opere più urgenti per la definitiva eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla definitiva eliminazione del pericolo incombente nel comune di Osimo di cui in premesa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 600.000.000;

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 145, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Osimo oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1774

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 23 settembre 1988, del senato accademico del 20 febbraio 1989 e del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1989 per la istituzione della scuola diretta a fini speciali di «terapisti della riabilitazione»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. Uff. II) n. 1789 del 15 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 alla istituzione della scuola di cui sopra;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'11 dicembre 1989, con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 606 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di tecnici della riabilitazione.

Dopo l'art. 695 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del

CAPO IX

Scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione

Art. 696. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

Art. 697. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Al termine del secondo anno lo studente indica l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 698. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica e l'istituto di clinica neurologica I della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 699. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 670. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore *;

chinesiologia;

psicologia *;

igiene e medicina sociale;

fisioterapia;

nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno - indirizzo neurologico:

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

teoria e pratica della riabilitazione II.

3° Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:

fisioterapia;

protesi ortopedica;

nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;

nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;

chinesiterapia;

nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;

nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono, altresì, tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 671. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti-divisioni-ambulatori-laboratori:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica;

istituto di clinica neurologica I;

istituto Villa Francesca;

istituto Maria Goretti;

istituto Maria SS. del Carmelo.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 672. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 2 febbraio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A1775

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione del 20 gennaio 1986 del consiglio della facoltà di scienze politiche, alla deliberazione del senato accademico del 24 febbraio 1986 ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 1986;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. Uff. II) n. 3932 del 24 gennaio 1990 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 30 ottobre c.a. alla inclusione di nuovi insegnamenti fra gli opzionali della predetta facoltà;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo IV - facoltà di scienze politiche, nell'art. 19 all'elenco delle materie opzionali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

150) economia della sicurezza sociale;

151) finanza degli enti locali;

152) economia del turismo;

153) economia regionale;

154) teoria economica delle scelte collettive;

155) storia dell'analisi economica;

156) storia del pensiero economico;

157) analisi economica degli investimenti pubblici;

158) storia sociale;

159) storia delle istituzioni parlamentari;

160) storia delle istituzioni dell'Italia meridionale;

161) storia del pensiero politico contemporaneo;

162) ermeneutica politica;

163) diritto agrario.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 febbraio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A1776

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare un legato

Con decreto n. 3-B 3-7 859 del 1° febbraio 1990 del prefetto della provincia di Trieste, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto del sig. Nicola Botta, nato a Bernalda (Matera) il 30 aprile 1901, deceduto il 25 novembre 1987, consistente nella somma di L. 10.852.740.

90A1783

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto n. 1-14/11-435 del 3 febbraio 1990 del prefetto della provincia di Trieste, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un immobile del valore di L. 14.100.000, ubicato al secondo piano del n. 11 di via Castaldi in Trieste, donazione disposta dalla signora Vittoria Birgel ved. Orlando, nata a Trieste il 15 novembre 1901.

90A1784

MINISTERO DEL TESORO

N. 72

Corso dei cambi dell'11 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,750	1234,750	—	1234,750	1234,750	1234,75	1234,750	1234.750	1234.750	—
E.C.U.	1504,250	1504.250	—	1504,250	1504.250	1504.25	1504.710	1504.250	1504.250	—
Marco tedesco	736,180	736,180	—	736,180	736,180	736,18	735,890	736,180	736,180	—
Franco francese	218,840	218.840	—	218,840	218.840	218.84	218.860	218.840	218.840	—
Lira sterlina	2026,850	2026,850	—	2026,850	2026,85	2026,85	2026.500	2026,850	2026,850	—
Fiorino olandese	653,480	653,480	—	653,480	653,480	653.48	653,450	653,480	653.480	—
Franco belga	35,547	35.547	—	35,547	35,547	35.547	35,546	35.547	35.547	—
Peseta spagnola	11,558	11,558	—	11,558	11,558	11.558	11,563	11.558	11.558	—
Corona danese	192,620	192.620	—	192,620	192,62	192.62	192.600	192.620	192.620	—
Lira irlandese	1971,300	1971,300	—	1971,300	1971,30	1971,30	1971,750	1971.300	1971.300	—
Dracma greca	7,587	7,587	—	7.587	7,587	7.587	7.588	7.587	7.587	—
Escudo portoghese	8,291	8,291	—	8.291	8,291	8.291	8.295	8.291	8.291	—
Dollaro canadese	1060,650	1060,650	—	1060,650	1060,65	1060.65	1060.500	1060.650	1060.650	—
Yen giapponese	7,787	7.787	—	7,787	7.787	7,787	7,783	7,787	7.787	—
Franco svizzero	829,760	829,760	—	829.760	829,76	829.76	829.860	829.760	829,760	—
Scellino austriaco	104,630	104,630	—	104,630	104.63	104.63	104.626	104,630	104,630	—
Corona norvegese	189,270	189,270	—	189,270	189,270	189.27	189,120	189.270	189.270	—
Corona svedese	202,850	202,850	—	202,850	202,850	202.850	202,390	202.850	202.850	—
Marco finlandese	310,400	310,400	—	310,400	310,400	310,40	310,350	310,400	310,400	—
Dollaro australiano	945 —	945 —	—	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	—

Media dei titoli dell'11 aprile 1990

Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,450
» » » 22- 6-1987/91	92,650
» » » 18- 3-1987/94	77 —
» » » 21- 4-1987/94	76,400
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,975
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,575
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8.50% 18- 9-1987/93	96.050
» » » TR 2.5% 1983/93	88.875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.100
» » » » 16- 8-1985/90	100.175
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,075
» » » » 1-11-1983/90	100.675
» » » » 18-11-1985/90	100.050
» » » » 1-12-1983/90	100,925
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	101.050
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,875
» » » » 18- 3-1986/91	100,400

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,900
» » » »	1- 5-1984/91	100.800
» » » »	1- 6-1984/91	100.775
» » » »	1- 7-1984/91	100.650
» » » »	1- 8-1984/91	100.675
» » » »	1- 9-1984/91	100.625
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,425
» » » »	1- 1-1985/92	100.450
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	99.750
» » » »	19- 5-1986/92	99,300
» » » »	20- 7-1987/92	99,475
» » » »	19- 8-1987/92	99.950
» » » »	1-11-1987/92	99.925
» » » »	1-12-1987/92	98,800
» » » »	1- 1-1988/93	98,450
» » » »	1- 2-1988/93	98,400
» » » »	1- 3-1988/93	98.500
» » » »	1- 4-1988/93	98,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,025
» » » »	1- 6-1988/93	99,400
» » » »	18- 6-1986/93	97,900
» » » »	1- 7-1988/93	99.675
» » » »	17- 7-1986/93	97,900
» » » »	1- 8-1988/93	99,425
» » » »	19- 8-1986/93	97,400
» » » »	1- 9-1988/93	98,975
» » » »	18- 9-1986/93	97,200
» » » »	1-10-1988/93	99,075
» » » »	20-10-1986/93	99.050
» » » »	1-11-1988/93	99 —
» » » »	18-11-1986/93	97,500
» » » »	19-12-1986/93	98,025
» » » »	1- 1-1989/94	98.950
» » » »	1- 2-1989/94	98,700
» » » »	1- 3-1989/94	98.675
» » » »	15- 3-1989/94	98.500
» » » »	1- 4-1989/94	98.775
» » » »	1- 9-1989/94	97,550
» » » »	1-10-1987/94	97,850
» » » »	1- 2-1985/95	99.225
» » » »	1- 3-1985/95	96 —
» » » »	1- 4-1985/95	96,650
» » » »	1- 5-1985/95	95,750
» » » »	1- 6-1985/95	96,050
» » » »	1- 7-1985/95	96.925
» » » »	1- 8-1985/95	95.900
» » » »	1- 9-1985/95	95,875
» » » »	1-10-1985/95	96,350
» » » »	1-11-1985/95	96 —
» » » »	1-12-1985/95	96,750
» » » »	1- 1-1986/96	96,825
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,575
» » » »	1- 2-1986/96	97,025
» » » »	1- 3-1986/96	96,700
» » » »	1- 4-1986/96	96,150
» » » »	1- 5-1986/96	95,875
» » » »	1- 6-1986/96	96,550
» » » »	1- 7-1986/96	96,825
» » » »	1- 8-1986/96	95,475
» » » »	1- 9-1986/96	95,550
» » » »	1-10-1986/96	93,925
» » » »	1-11-1986/96	94,050
» » » »	1-12-1986/96	94,300
» » » »	1- 1-1987/97	94,325
» » » »	1- 2-1987/97	94,300
» » » »	18- 2-1987/97	94,325
» » » »	1- 3-1987/97	94,275
» » » »	1- 4-1987/97	94,200
» » » »	1- 5-1987/97	94,275
» » » »	1- 6-1987/97	94,300
» » » »	1- 7-1987/97	94,025

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	93,875
» » » »	1- 9-1987/97	96,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	15- 4-1990	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	99,775
» » »	10.50%	18- 5-1990	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,725
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,800
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,600
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,775
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,525
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,500
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,450
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,425
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,425
» » »	9,25%	1-10-1990	98,750
» » »	11,50%	1-10-1990	99,675
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,425
» » »	9,25%	1-11-1990	98,850
» » »	9,25%	1-12-1990	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,675
» » »	11,50%	1-12-1991	98 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,300
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,125
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,925
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,600
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,325
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	95.550
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,475
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,325
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,875
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,825
» » »	12,50%	1-10-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 2-1993	97.675
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,750
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,625
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,725
» » »	12.50%	1-10-1993	96,500
» » »	12,50%	1-11-1993	96,825
» » »	12.50%	17-11-1993	96,875
» » »	12.50%	1- 1-1994	96,850

Titolo	Data	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,800
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,900
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,125
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,875
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,125
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11040

N. 73

Corso dei cambi del 12 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233.050	1233,050	1233,70	1233.050	1233.050	1233,050	1233.350	1233.050	1233.050	
E.C.U.	1503,300	1503,300	1504	1503,300	1503.300	1503.300	1503.390	1503,300	1503.300	—
Marco tedesco	735.170	735,170	736,10	735,170	735.170	735.170	735.490	735.170	735.170	—
Franco francese	218,880	218,880	219,40	218,880	218,880	218.880	218.880	218.880	218.880	—
Lira sterlina	2024.700	2024,700	2028 --	2024.700	2024.700	2024.700	2024.600	2024.700	2024.700	
Fiorino olandese	653.060	653.060	653,80	653.060	653.060	653.060	653.050	653.060	653.060	—
Franco belga	35,548	35,548	35,58	35.548	35.548	35,548	35.546	35.548	35.548	—
Peseta spagnola	11.582	11,582	11.59	11,582	11,582	11.582	11.580	11.582	11.582	—
Corona danese	192.570	192,570	192.75	192.570	192.570	192.570	192.570	192.570	192.570	—
Lira irlandese	1971.400	1971,400	1972	1971.400	1971,400	1971.400	1971,750	1971.400	1971.400	—
Dracma greca	7,590	7,590	7,58	7,590	7,590	7,590	7,585	7.590	7,590	..
Escudo portoghese	8,298	8,298	8,31	8.298	8 298	8.298	8.300	8,298	8.298	..
Dollaro canadese	1057 -	1057	1058 —	1057 —	1057 --	1057 —	1057	1057 —	1057	...
Yen giapponese	7,785	7,785	7,77	7,785	7,785	7,785	7.788	7,785	7.785	—
Franco svizzero	829.610	829,610	829.50	829,610	829,610	829,610	829,920	829,610	829,610	..
Scellino austriaco	104,563	104,563	104.60	104,563	104,563	104,563	104.535	104.563	104.563	
Corona norvegese	188,800	188,800	189 --	188,800	188,800	188.800	189,100	188,800	188,800	—
Corona svedese	202.200	202,200	202,55	202.200	202,200	202.200	202	202.200	202.200	
Marco finlandese	309,700	309,700	310.50	309,700	309,700	309,700	310,500	309,700	309,700	
Dollaro australiano	945 --	945 -	945 —	945 –	945 —	945 --	944,500	945 -	945 -	—

Media dei titoli del 12 aprile 1990

Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99;850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93.100
» » » 22- 6-1987/91	92,750
» » » 18- 3-1987/94	77,025
» » » 21- 4-1987/94	76,600
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,600
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101.200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8.50% 18- 9-1987/93	96.050
» » » TR 2.5% 1983/93	88.475
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.100
» » » » 16- 8-1985/90	100.125
» » » » 18- 9-1985/90	100.100
» » » » 18-10-1985/90	100.150
» » » » 1-11-1983/90	100.375
» » » » 18-11-1985/90	100.050
» » » » 1-12-1983/90	100.950
» » » » 18-12-1985/90	100.300
» » » » 1- 1-1984/91	100.025
» » » » 17- 1-1986/91	100.275
» » » » 1- 2-1984/91	101.075
» » » » 18- 2-1986/91	100.225
» » » » 1- 3-1984/91	100.875
» » » » 18- 3-1986/91	100,475

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984 91	100.850
» » » »	1- 5-1984 91	100.800
» » » »	1- 6-1984 91	100.800
» » » »	1- 7-1984 91	100.650
» » » »	1- 8-1984 91	100.700
» » » »	1- 9-1984 91	100.675
» » » »	1-10-1984 91	100.675
» » » »	1-11-1984 91	100.650
» » » »	1-12-1984 91	100.475
» » » »	1- 1-1985 92	100.450
» » » »	1- 2-1985 92	100.375
» » » »	18- 4-1986 92	99.900
» » » »	19- 5-1986 92	99.300
» » » »	20- 7-1987 92	99.500
» » » »	19- 8-1987 92	99.925
» » » »	1-11-1987 92	99.150
» » » »	1-12-1987 92	98.850
» » » »	1- 1-1988 93	98.500
» » » »	1- 2-1988 93	98.400
» » » »	1- 3-1988 93	98.475
» » » »	1- 4-1988 93	98.775
» » » »	1- 5-1988 93	99.075
» » » »	1- 6-1988 93	99.475
» » » »	18- 6-1986 93	97.950
» » » »	1- 7-1988 93	99.700
» » » »	17- 7-1986 93	98 —
» » » »	1- 8-1988 93	98.950
» » » »	19- 8-1986 93	97.525
» » » »	1- 9-1988 93	98.975
» » » »	18- 9-1986 93	97.225
» » » »	1-10-1988 93	99.150
» » » »	20-10-1986 93	97.475
» » » »	1-11-1988 93	99.125
» » » »	18-11-1986 93	97.500
» » » »	19-12-1986 93	98.125
» » » »	1- 1-1989 94	98.950
» » » »	1- 2-1989 94	98.700
» » » »	1- 3-1989 94	98.675
» » » »	15- 3-1989 94	98.500
» » » »	1- 4-1989 94	98.775
» » » »	1- 9-1989 94	97.575
» » » »	1-10-1987 94	97.900
» » » »	1- 2-1985 95	99.300
» » » »	1- 3-1985 95	96.025
» » » »	1- 4-1985 95	95.650
» » » »	1- 5-1985 95	95.725
» » » »	1- 6-1985 95	96.050
» » » »	1- 7-1985 95	96.975
» » » »	1- 8-1985 95	95.950
» » » »	1- 9-1985 95	95.950
» » » »	1-10-1985 95	96.400
» » » »	1-11-1985 95	96.025
» » » »	1-12-1985 95	96.750
» » » »	1- 1-1986 96	97.925
» » » »	1- 1-1986 96 II . .	97.575
» » » »	1- 2-1986 96	97.025
» » » »	1- 3-1986 96	96.700
» » » »	1- 4-1986 96	95.150
» » » »	1- 5-1986 96	95.125
» » » »	1- 6-1986 96	96.550
» » » »	1- 7-1986 96	96.900
» » » »	1- 8-1986 96	95.550
» » » »	1- 9-1986 96	95.675
» » » »	1-10-1986 96	94.050
» » » »	1-11-1986 96	94.225
» » » »	1-12-1986 96	94.475
» » » »	1- 1-1987 97	94.350
» » » »	1- 2-1987 97	94.450
» » » »	18- 2-1987 97	94.400
» » » »	1- 3-1987 97	94.375
» » » »	1- 4-1987 97	94.275
» » » »	1- 5-1987 97	94.325
» » » »	1- 6-1987 97	94.375
» » » »	1- 7-1987 97	94.050
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	93.975
» » » »	1- 9-1987/97	96.200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10.50%	15- 4-1990	100 —
» » »	9.15%	1- 5-1990	99.750
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,750
» » »	10.50%	18- 5-1990	99,825
» » »	9.15%	1- 6-1990	99,625
» » »	10.00%	1- 6-1990	99,800
» » »	10.50%	16- 6-1990	99.575
» » »	9.50%	1- 7-1990	99,600
» » »	10,50%	1- 7-1990	99.725
» » »	11.00%	1- 7-1990	99,475
» » »	9.50%	1- 8-1990	99.475
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.500
» » »	11.00%	1- 8-1990	99,425
» » »	9.25%	1- 9-1990	99,275
» » »	11.25%	1- 9-1990	99,325
» » »	11.50%	1- 9-1990	99.425
» » »	9.25%	1-10-1990	98.725
» » »	11.50%	1-10-1990	99.725
» » »	11.50%	1-10-1990 B	99,425
» » »	9.25%	1-11-1990	98.775
» » »	9.25%	1-12-1990	98.500
» » »	12.50%	1- 3-1991	101.375
» » »	11.50%	1-11-1991	97.700
» » »	11.50%	1-12-1991	98 —
» » »	9.25%	1- 1-1992	94.950
» » »	9.25%	1- 2-1992	94.750
» » »	11.00%	1- 2-1992	96.300
» » »	9.15%	1- 3-1992	94.350
» » »	12.50%	1- 3-1992	98,650
» » »	9.15%	1- 4-1992	94.175
» » »	11.00%	1- 4-1992	95.950
» » »	12.50%	1- 4-1992	98.650
» » »	12.50%	18- 4-1992	98.325
» » »	9.15%	1- 5-1992	93.375
» » »	11.00%	1- 5-1992	95.525
» » »	12.50%	1- 5-1992	98.550
» » »	12,50%	17- 5-1992	97.075
» » »	9.15%	1- 6-1992	94.375
» » »	10.50%	1- 7-1992	97.750
» » »	11.50%	1- 7-1992	96.325
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.850
» » »	12.50%	1- 9-1992	97,975
» » »	12.50%	1-10-1992	97,975
» » »	12.50%	1- 2-1993	97,550
» » »	12.50%	1- 7-1993	96.850
» » »	12.50%	1- 8-1993	96.625
» » »	12.50%	1- 9-1993	96.750
» » »	12,50%	1-11-1993	96.750
» » »	12.50%	17-11-1993	96.750
» » »	12.50%	1- 1-1994	96,850

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11.50% .	99,900
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	99.800
» » » »	21- 9-1987/91	8.75% .	95,900
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	93.950
» » » »	26- 4-1988/92	8.50% .	93.800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	93,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,425
» » » »	22- 2-1985/93	9.60% .	97.300
» » » »	15- 4-1985/93	9.75% .	97,350
» » » »	22- 7-1985/93	9.00% .	94 —
» » » »	25- 7-1988/93	8.75% .	92.250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	92.700
» » » »	26-10-1988/93	8.65% .	92,600
» » » »	22-11-1985/93	8.75% .	92,875
» » » »	21- 2-1986/94	8.75% .	93,375
» » » »	25- 3-1987/94	7.75% .	88,875
» » » »	26- 5-1986/94	6.90% .	87,275
» » » »	28-11-1988/93	8.50% .	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	92,125
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90A12040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Stampa a r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 16 marzo 1990 l'avv. Paolo Nava, nato a Vibo Valentia (Catanzaro) il 16 settembre 1945 e residente a Roma in via Monte Zebio, 32, è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa Stampa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 maggio 1985 in sostituzione del dott. Cosimo Rodio.

90A1780

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese», in Varese

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1990, registro n. 15 Interno, foglio n. 147, sulla proposta del Ministro dell'interno, la «Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese», con sede in Varese, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

90A1781

Erezione in ente morale dell'«Associazione Centro nazionale milizia dell'Immacolata», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1990, registro n. 20 Interno, foglio n. 44, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'«Associazione Centro nazionale milizia dell'Immacolata», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

90A1782

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
942 MI	Brasolin S.r.l.	Milano	1
1384 VI	Argent. di Pellizzari Franco S.a.s.	Vicenza	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Genero Ezio, con sede in Grisignano di Zocco, via A. De Gasperi, 32, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi «1540 VI» ha dichiarato che nel corso di una rapina sono stati asportati cinque punzoni recanti lo stesso marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

90A1779

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aggiornamento della composizione del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è stato composto come segue:

Presidente:

Sabellico dott. Alberto, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Giannessi dott. Piero e Raineri dott. Vittorio, primi dirigenti, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bruno dott. Luigi, dirigente superiore, Zelinotti dott. Tonino, primo dirigente, e Rampolla Francesco, maggiore della Guardia di finanza, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Ercoli prof. Emilio, vice direttore generale della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, Fragomeni dottor Giovanni, primo dirigente medico, e Russo dott. Francesco, tenente colonnello dei Carabinieri, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Rizzi dott. Vito, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Centioli dott. Livio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Segretario:

Muscolo dott. Gisberto, collaboratore amministrativo, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

90A1785

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes des Dekretes des Ministers für Großstadtprobleme vom 6. April 1990 in deutscher Sprache; es betrifft die Aufteilung der Darlehen für den Bau von Parkplätzen unter den Regionen und Autonomen Provinzen (Gesetz Nr. 122/1989).

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgegeben, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 21 vom 2. Mai 1990 der vollständige Wortlaut des Dekretes des Ministers für Großstadtprobleme vom 6. April 1990 über die Aufteilung der Darlehen für den Bau von Parkplätzen unter den Regionen und Autonomen Provinzen (Gesetz Nr. 122/1989), veröffentlicht ist; der italienische Text dieses Ministerialdekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Italien auf Seite 5 kundgemacht.

90A1786

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero della sanità 2 marzo 1990, n. 601.141/1650, concernente: «Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1990)

Nelle note della circolare citata in epigrafe, alla pag. 23, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel Gruppo *A* dopo la voce: «beta-apo-8' carotenale», aggiungasi la seguente voce: «estere etilico dell'acido beta-apo-8' carotenoico».

90A1764

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 20 febbraio 1990, n. 14, concernente: «Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 - Versamenti diretti al concessionario - Schemi delle avvertenze da riportare sulle distinte e sui bollettini di conto corrente postale - Compilazione degli stampati». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1990).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata alla pag. 19, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo capoverso, settimo rigo, dove è scritto: «È da tenere presente, poi, che il versamento deve essere *l'unico* per ogni periodo d'imposta e per ciascun codice tributo, ... », leggasi: «È da tenere presente, poi, che il versamento deve essere *unico* per ogni periodo d'imposta e per ciascun codice tributo ...».

Nella stessa pagina 19, al primo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... la possibilità che, ad esempio, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo vengano versate separatamente per ciascun *sostituto* d'imposta», leggasi: «... la possibilità che, ad esempio, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo vengano versate separatamente per ciascun *sostituito* d'imposta.».

90A1765

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***